

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa All Risks Property.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economici n. 3912 del 02/08/2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto è Roma.

CIG: 6770907935.

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Alessia Caprari – Area Patrimonio e Servizi Economici – P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma –, tel. 0649910364, indirizzo mail alessia.caprari@uniroma1.it.

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato Speciale d’appalto polizza All Risks Property;
3. Elenco Edifici Sapienza;
4. Elenco Edifici vincolati;
5. Riepilogo sinistri;
6. Disciplinare di gara (il presente documento);
7. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da:
 - Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni;
 - Documento di gara unico europeo;
 - Schema di offerta tecnica;
 - Schema di offerta economica;
8. Patto di Integrità;
9. Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, importo a base di gara e modalità di esecuzione

1.1. L'appalto si compone della seguente prestazione:

- copertura assicurativa All Riks Property CPV 66720000-3.

1.2. Il contratto assicurativo avrà la durata di 39 (trentanove) mesi a partire presuntivamente dalle ore 24.00 del 30/09/2016 fino alle ore 24.00 del 31/12/2019.

1.3. L'importo complessivo dell'appalto è stato determinato in € 812.500,00 (ottocentododicimilacinquecento/00).

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

1.4. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio universitario.

1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.6. La gestione del servizio oggetto del presente appalto è affidata alla Società AON SPA in qualità di Broker, ai sensi degli art. 108 e seguenti del d.lgs. n. 209/2005, come specificato all'art. 4 delle Condizioni generali di assicurazione, poste nel Capitolato di polizza. La remunerazione del Broker è a carico della società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice o imprese partecipanti in coassicurazione;

2.2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigenti nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o in coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o in coassicurazione.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., come aggiornata con Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice medesimo.

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione di gara sopra elencata è disponibile sul sito internet:
<http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara>.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: gare.appalti@uniroma1.it, indicando il seguente oggetto: "**Copertura assicurativa All Risks Property**". I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite

almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: <http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara>.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. **La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione pari a dieci giorni. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.**

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. **La mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione pari a dieci giorni. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.**

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, coassicurati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, l'art. 90, comma 8 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all'indirizzo internet: <http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara>.

- 7.6.** La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a **€ 812,50**.
- 7.7.** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto **7.6.**, si assegnerà al concorrente un termine di **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, **contestualmente** alla presentazione del documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.
- 7.8.** In caso di inutile decorso del termine di cui al punto **7.7.** la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.2.10.
- 7.9.** La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- 7.10.** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, terz'ultimo periodo, del Codice l'Amministrazione, nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione.
- 7.11.** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

- 8.1.** Salvo quanto disposto nel paragrafo **6.** del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, indicato dai concorrenti, o analogo strumento negli altri Stati membri parimenti indicato, ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o strumento analogo negli altri Stati membri, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2.** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, partecipazione in coassicurazione o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, partecipanti in coassicurazione o consorziati.
- 8.3.** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1.** Non è ammesso il subappalto.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1.** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell'art. 97 del Codice.

- 10.2.** È facoltà della stazione appaltante e di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.
- 10.3.** L'offerta vincherà il concorrente **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 10.4.** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5.** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6.** Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di esito sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 10.7.** La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza concorsuale, di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1.** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo pari ad € 16.250,00 (sedicimiladuecentocinquanta/00).

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;

- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;

11.3.2. recare l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. riportare l'autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

OPPURE

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

11.3.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

- 11.3.5. avere **validità per almeno 180 gg.** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.3.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, imprese partecipanti in coassicurazione o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE o che partecipano in coassicurazione;
- 11.3.7. prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.

11.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo **7.6.** del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.5. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

11.6. Ai sensi dell'art. 93., comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.

11.7. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

11.8. L'importo della cauzione provvisoria del suo eventuale rinnovo e della cauzione definitiva è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dichiara e documenta il possesso dei relativi requisiti.

11.9. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni di rete o in coassicurazione il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia **solo se tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario, aderiscono al GEIE, al contratto di rete o partecipano in coassicurazione siano in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo pari ad € 80,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015 e alle relative istruzioni operative.

La mancata produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di versamento, comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. Iscrizione ai Registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

13.1.2. Abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge.

13.1.3. **(Per le imprese aventi sede legale in Italia)** autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo all'appalto oggetto della presente procedura.

(Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia) autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto del presente appalto, in regime di libertà di

stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto del presente appalto in regime di libera prestazione di servizio in Italia. Le imprese devono aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

13.1.4. Realizzazione, nel triennio 2012-2013-2014, di una raccolta premi nel settore "ramo danni", per un importo complessivo pari ad almeno € 50.000.000,00.

13.1.5. Espletamento, nel triennio 2013-2014-2015, di almeno due servizi assicurativi analoghi a quello oggetto della procedura, presso Enti Pubblici o Privati, aventi sede nell'Unione Europea per un importo complessivo pari almeno ad € 812.500,00.

13.1.6. Ad eccezione dei requisiti di cui ai paragrafi 13.1.1., 13.1.2. e 13.1.3., il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, aggregato in rete, o partecipante in coassicurazione, ai sensi dell'art. 89 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.2. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

13.3. Per i requisiti di cui ai paragrafi 13.1.1, 13.1.2. e 13.1.3 relativi all'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge, e alla autorizzazione IVASS nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, di aggregazione di imprese di rete, di GEIE o di partecipazione in coassicurazione gli stessi devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti.

13.4. Il requisito relativo alla raccolta premi nel settore "ramo danni", di cui al precedente paragrafo 13.1.4., deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE, partecipanti in coassicurazione o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE, la mandataria comunque deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (la mandataria deve avere una quota pari ad almeno il 60% e le

singole mandanti almeno il 10%). In caso di coassicurazione il requisito deve essere posseduto interamente da ogni coassicuratore.

13.5. Il requisito, relativo all'espletamento di servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, di cui al precedente paragrafo 13.1.5., deve essere posseduto in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, coassicurazione o GEIE dall'impresa mandataria/delegataria. **Il requisito non è frazionabile.**

13.6. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell'art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio, ad eccezione di quelli di cui ai punti 13.1.1., 13.1.2. e 13.1.3. che devono essere posseduti dai consorziati esecutori.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio del **14/09/2016** e all'indirizzo stabiliti nel bando di gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il termine perentorio sopra detto, presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,30 alle 15,30 – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni*], l'indicazione del/i lotto/i per cui intende concorrere e riportare, la dicitura **"Procedura Aperta – Servizio di copertura assicurativa All Risks Property – CIG 6770907935"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, imprese partecipanti in coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'indicazione dell'oggetto dell'Appalto e la dicitura, rispettivamente:

14.4.1. "A - Documentazione amministrativa";

14.4.2. "B – Offerta tecnica"

14.4.3. "C – Offerta economica".

14.5. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

14.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Criterio di aggiudicazione

15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

15.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, salvo verifica dell'anomalia.

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, di partecipazione in coassicurazione o GEIE, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o che parteciperanno in coassicurazione;

16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.2. Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato come allegato al presente disciplinare e sottoscritto dal concorrente.

Si precisa che il concorrente può limitarsi a compilare la Sezione α della Parte IV, senza compilare nessun'altra Sezione della stessa Parte IV per i requisiti richiesti nel presente disciplinare

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui al paragrafo 16.2., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.3. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g) del Codice, e nel caso di partecipazione in coassicurazione, ciascun operatore economico partecipante deve presentare un DGUE distinto.

16.4. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto, separatamente, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata, per la consorziata nelle seguenti parti: Parte II, Sez. A e B; Parte III; Parte IV, Sez. A 1) e 2); Parte VI.

Si precisa che le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, **nel DGUE**, per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel

caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dai soggetti sopraelencati che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui ai paragrafi 16.3. e 16.4., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.5. In caso di **avvalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445/00, dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale:
 - 1) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b. Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale dell'attestazione o del documento di cui al presente paragrafo 16.5., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Si specifica che in caso di mancata produzione, nella busta "A" del contratto di avvalimento (documento di cui alla lett. b.) il concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio assegnato, il contratto siglato in data antecedente il termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Si specifica, altresì, che l'impresa ausiliaria dovrà produrre un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni

richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, ove pertinente, e dalla Parte VI.

16.6. PASSOE, contenente anche l'indicazione dell'eventuale Impresa ausiliaria, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. In caso di mancanza del PASSOE, ovvero di PASSOE non conforme, l'Amministrazione chiederà di trasmetterlo assegnando un termine di dieci giorni. Il PASSOE deve essere unico, in caso di presenza di Impresa ausiliaria.

16.7. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. dichiara congrua l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.
3. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.6. del presente disciplinare di gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.7. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.8. Dichiarazione con la quale il concorrente:

- a. indica l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- b. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- c. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante emanato con Decreto Rettoriale n. 1528 del 27/05/2015 allegato e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- d. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- d. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere, su eventuale richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.8., lett. a. e d. l’Amministrazione ne richiederà la regolarizzazione senza l’applicazione della sanzione.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.8. lett. b. e c., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.

16.9. Cauzione provvisoria, come da paragrafo 11.

16.10. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità, come da paragrafo 12.

16.11. Patto di Integrità, sottoscritto, secondo il modello incluso nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 legge 190/12. In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di rete, GEIE non costituiti o di imprese partecipanti in coassicurazione, il Patto deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.

La mancata presentazione e/o sottoscrizione del Patto comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.12. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, in particolare delle imprese designate per lo svolgimento del servizio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti o per imprese partecipanti in coassicurazione, in presenza di delega già conferita:

16.13. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza o delega, conferito/a alla mandataria/delegataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario/delegatario e delle quote di partecipazione al rischio che verranno assunte dai concorrenti riuniti (per i raggruppamenti la mandataria deve avere una quota pari ad almeno il 60% e le singole mandanti almeno il 10%; per le imprese partecipanti in coassicurazione, la delegataria deve avere una quota pari ad almeno il 60% e le singole deleganti almeno il 20%).

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

16.14. Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.15. Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

16.16. Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- b. le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.17. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.18. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.19. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.20. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete.

(O, in alternativa)

16.21. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- b. le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di partecipazione in coassicurazione:

16.22. Dichiarazione resa da ciascuna Impresa partecipante alla coassicurazione, attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferita apposita delega (qualora già non conferita);
- b. la quota di partecipazione al rischio di ciascuna Impresa che per la delegataria non potrà essere inferiore al 60% e per ciascuna coassicuratrice al 20%.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di quanto richiesto ai paragrafi da 16.12. a 16.22. comporterà, per il concorrente che vi ha

dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

17. Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica"

17.1. Nella busta "B – Offerta economica –deve essere contenuto, **a pena di esclusione**, lo Schema di offerta tecnica, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato in ogni parte dal concorrente.

La mancata compilazione, anche di una sola delle parti del predetto schema, comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente.

17.2. Lo Schema di offerta tecnica, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, lo Schema dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1..

18. Contenuto della busta "C – Offerta economica"

18.1. Nella busta "C – Offerta economica –deve essere contenuto, **a pena di esclusione**, lo Schema di offerta economica, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato in ogni parte dal concorrente.

La mancata compilazione, anche di una sola delle parti del predetto schema, comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente.

18.2. Lo Schema di offerta economica, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, lo Schema dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1..

19. Procedura di aggiudicazione

19.1. Criteri di aggiudicazione

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e relativi fattori ponderali e sub-pesi:

Offerta Tecnica: max 70/100 punti

Offerta Economica: max 30/100 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI

a)	Limite massimo di risarcimento per sinistro stop loss (min. € 35.000.000,00)	20
b)	Garanzia terremoto. Fermo massimale (min. € 5.000.000,00 per sinistro e per anno previsto in polizza)	20
c)	Garanzia inondazioni, alluvioni. Fermo massimale (min. € 5.000.000,00 per sinistro e per anno previsto in polizza)	15
d)	Garanzia eventi atmosferici. Fermo massimale (min. € 10.000.000,00 per sinistro e per anno previsto in polizza)	15
e)	Importo annuo lordo	30

Offerta Tecnica : massimo 70 punti

Variante A (20 punti) : LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO PER SINISTRO – STOP LOSS- FERMO IL LIMITE MINIMO DI € 35.000.000,00 PREVISTO IN POLIZZA

Punti 0 : per € 35.000.000,00

Punti 20 : miglior offerta

Per le restanti offerte il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula :

$$PB = 20 \times \frac{m}{M}$$

PB = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

M = valore dell'offerta migliore

m = valore dell'offerta da valutare

Variante B (20 punti): GARANZIA TERREMOTO – Art. 1 del Capitolato (Sezione DD) fermo il massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno previsto in polizza

Punti 0 : per € 5.000.000,00 per sinistro e per anno

Punti 20 : miglior offerta

Per le restanti offerte il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula :

$$PB = 20 \times \frac{m}{M}$$

M

PB = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

M = valore dell'offerta migliore

m = valore dell'offerta da valutare

Variante C (15 punti) : GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI – Art. 2 del Capitolato (Sezione DD) fermo il massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno previsto in polizza

Punti 0 : per € 5.000.000,00 per sinistro e per anno

Punti 15 : miglior offerta

Per le restanti offerte il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula :

$$PB = 15 \times \frac{m}{M}$$

PB = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

M = valore dell'offerta migliore

m = valore dell'offerta da valutare

Variante D (15 punti): GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI – Art. 3 del Capitolato (Sezione DD) fermo il massimale minimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno previsto in polizza

Punti 0 : per € 10.000.000,00 per sinistro e per anno

Punti 15 : miglior offerta

Per le restanti offerte il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula :

$$PB = 15 \times \frac{m}{M}$$

PB = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

M = valore dell'offerta migliore

m = valore dell'offerta da valutare

Offerta economica: massimo 30 punti

Relativamente all'elemento "Prezzo", l'assegnazione del punteggio sarà effettuata attribuendo 30 punti all'offerta economica più bassa rispetto al prezzo a base d'asta pari a Euro 250.000,00 annuale (Euro 812.500,00 per 39 mesi).

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio determinato dalla seguente formula:

$$X = (A / B) * C$$

Dove:

X è il punteggio da assegnare all'offerta economica in esame

A è il prezzo minore tra quelli offerti (prezzo più basso)

B è il prezzo offerto dal partecipante alla gara in esame

C = 30

PUNTEGGIO TOTALE = PUNTEGGIO TECNICO + PUNTEGGIO ECONOMICO

19.2. Operazioni di gara

19.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Palazzo del Rettorato – Città Universitaria – Piazzale Aldo Moro 5 Roma, nella data e nell'orario fissati nel bando di gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. La pubblicazione delle date sul sito web vale come notifica per le Imprese interessate. Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

19.2.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, GEIE o aggregazione e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- (iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- (v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e alla presentazione del documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.

19.2.4. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.2.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.1..

19.2.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura di quanto in esse contenuto.

19.2.7. Successivamente, la Commissione in seduta riservata procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.1. e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.2.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.2.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

- 19.2.10.** La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 19.2.11.** Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti, avvalendosi della commissione giudicatrice. La stazione Appaltante esclude l'offerta ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 5, del Codice.
- 19.2.12.** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 19.2.13.** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 19.2.14.** All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

19.3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 19.3.1.** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016.
- 19.3.2.** I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 13., potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
- a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1., se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema *AVCpass* dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

- b) quanto al requisito di cui al paragrafo 13.1.2., documento attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge, inserito nel sistema AVCpass dall'operatore economico;
- c) quanto al requisito di cui al paragrafo 13.1.3., documento attestante l'autorizzazione IVASS o altro documento rilasciato dal Ministero per lo sviluppo economico;
- d) quanto al requisito di cui al paragrafo 13.1.3., relativo alla raccolta premi nel settore "ramo danni", mediante i bilanci della società di capitali corredati dalla nota integrativa, resi disponibili attraverso il sistema AVCpass;
- e) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.4.:
 - i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori;
 - ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.